



COMUNE DI NURAMINIS
PROVINCIA SUD SARDEGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 43 DEL 18.10/2020

Prot. N. 7264 del 18.10.2020

OGGETTO: Rettifica Ordinanza Sindacale n. 42/2020 “Sospensione attività varie – rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. [\(GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020\)](#);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." pubblicato nella [GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020](#) , che dispone: *"L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020."*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."* pubblicato nella G.U. Serie Generale , n. 97 del 11 aprile 2020, efficaci con decorrenza dal 14 Aprile 2020 sino al 3 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*. (20A02352) [\(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020\)](#);
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, prevede, fino al 7 settembre 2020 l'efficacia di varie disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, in sostituzione di quelle previste dal DPCM 14 luglio 2020 (che ha prorogato il DPCM 11giugno 2020), anche in considerazione della proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza con il DL. 83 del 30 luglio 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 proroga fino al 7 ottobre 2020 le misure adottate dal DPCM del 7 agosto. L'efficacia di tale decreto è stata ulteriormente prorogata fino al 15 ottobre ad opera del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020;
- Il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 in relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 (e Allegati) aggiorna, con efficacia fino al 13 novembre 2020, le misure per il contenimento del contagio del virus Sars-COV-2 sull'intero territorio nazionale, anche a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021;
-

Richiamate le Ordinanze del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e del Ministero della Salute e dell'Interno del 22 marzo 2020;

Richiamati altresì i vari Decreti nonché provvedimenti emanati dal Presidente della Regione Sardegna recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 46 del 6 ottobre 2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 47 del 9 ottobre 2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Dato atto che nel Comune di Nuraminis, a seguito di informazioni fornite dall'unità di crisi dell'ATS-Sardegna il virus si sta diffondendo con presenza di persone nel Comune di Nuraminis risultate positive al tampone e si è in attesa dell'esito per altre persone sottoposte ad una serie di accertamenti antiCOVID;

Preso atto:

- dell'attuale evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio regionale ed in particolare nel territorio del Comune di Nuraminis, tale da evidenziare una vera e propria emergenza che impone la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela del diritto alla salute delle persone;
- delle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" del 21 agosto 2020 elaborato dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione B. Kessler, Regione Veneto ed Emilia Romagna al fine di supportare tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica nei casi di possibili casi e focolai di COVID-19;

Ritenuto, pertanto necessario adottare, in via precauzionale, misure atte al contenimento dell'ulteriore diffusione del virus COVID-19 e alla tutela della salute pubblica;

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 42 di data odierna;

Rilevato che per mero errore materiale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche relative al Micronido di Via Madonna del Carmine, alla Scuola dell'Infanzia di Via Donori, alla Scuola Primaria e Secondaria di I° grado di Via Garibaldi invece della chiusura;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica della su citata ordinanza;

Vista la L. n. 833 del 23.12.1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

Visto il T.U. n. 267/200 e in particolare l'art. 50;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, la rettifica dell'Ordinanza n. 42 del 18.10.2020 così come segue;

con decorrenza immediata fino a tutto il 23 ottobre 2020:

- 1) **la chiusura del Micronido di Via Madonna del Carmine, della Scuola dell'Infanzia di Via Donori, della Scuola Primaria e Secondaria di I^ grado di Via Garibaldi;**
- 2) **la sospensione delle attività educative territoriali e/o a domicilio;**
- 3) **la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali e sospensione di tutte le attività connesse;**
- 4) **relativamente alle attività di ristorazione (ristoranti, bar, pizzerie, pub, circoli, ecc.) è fatto divieto di consumazione all'esterno dei locali e/o nelle adiacenze nell'arco delle 24 ore, con espresso divieto di assembramento e obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'uso delle mascherine.**

DISPONE

- 1) che la presente Ordinanza sia notificata al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale di Villasor;
- 2) che la presente Ordinanza sia notificata al Micronido Comunale;
- 3) la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Nuraminis e ne sia data la massima diffusione;
- 4) la notifica della presente Ordinanza mediante pubblicazione nell'albo pretorio on line e nel sito web istituzionale;
- 5) di demandare alla Polizia Locale, ai Carabinieri, al Corpo Forestale, alle Forze di Polizia e a chiunque altro spetti di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza;
- 6) che copia della presente Ordinanza sia notificata al:
 - Prefetto UTG di Cagliari
 - Presidente della Regione Sardegna
 - ATS Sardegna
 - Comando Stazione dei Carabinieri
 - Polizia Locale

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 140/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

Il Sindaco

F.to Mariassunta Pisano